

**CONVENZIONE TRA  
IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO  
REGIONALE DELLA CAMPANIA  
E  
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della Campania, di seguito brevemente indicato come PRAP rappresentato dal Provveditore Dott. Carmelo Cantone

e

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, di seguito brevemente indicata come Università, rappresentata dal Rettore Prof. Matteo Lorito

**PREMESSO**

- che la Costituzione riconosce il diritto all'istruzione quale diritto fondamentale e che l'art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" (d'ora in poi: Ordinamento penitenziario), considera l'istruzione come elemento del trattamento del condannato;
- che la legge n.354/75 all'art. 17 dell'Ordinamento penitenziario, intitolato "Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa", prevede che *"La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzandola partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa"*;
- che l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extra - universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- che la Costituzione riconosce il diritto all'istruzione quale diritto fondamentale e che l'art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" (d'ora in poi: Ordinamento penitenziario), considera l'istruzione come elemento del trattamento del condannato;
- che l'art. 8 della legge 341/90 concernente la riforma degli ordinamenti didattici prevede che le Università possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di corsi di studio;
- che il Ministero dell'Università e il Ministero della Giustizia hanno stipulato il 23 ottobre 2012 un Protocollo d'intesa rinnovato in data 29/10/2020 denominato *"Programma: speciale per l'Istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari e nei servizi minorili della Giustizia"*;

**VISTO**

- il D.P.R. 20 giugno 2000, n. 230, *"Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"*;
- la legge n. 8 novembre 2000, n. 328, *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- la Circolare del Ministero della Giustizia n. 3541/5991 del 21.02.2001 D.A.P. - Ufficio Centrale

Detenuti e Trattamento "*Costituzione di servizio di rete tra Enti Locali, Regioni e Stato - Politiche attive per istruzione e avviamento e reinserimento al lavoro*".

- il Protocollo d'Intesa tra Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari del 11/09/2019;
- le "Linee Guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione pena e sulle modalità di collaborazione tra le università, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e gli istituti penitenziari tra Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari" sottoscritte il 5/10/2021;

#### CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 dell'Ordinamento penitenziario configura l'istruzione come fondamentale elemento di risocializzazione, inserendola tra gli interventi attraverso i quali "principalmente" si attua il trattamento rieducativo;
- l'art. 19 dell'Ordinamento penitenziario impegna l'Amministrazione a curare la formazione culturale e professionale dei detenuti, sancendo che "è agevolato il compimento degli studi universitari ed equiparati";
- l'art. 44 del D.P.R. n. 230 del 2000 prevede, per i detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, l'agevolazione per il compimento degli studi e che a tal fine sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
- il predetto art. 44 prevede altresì che, per potersi concentrare nello studio gli studenti siano assegnati, ove possibile, in camere o reparti adeguati e che siano resi per loro disponibili appositi locali comuni, potendo comunque essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio;
- l'art. 45 del D.P.R. n. 230 del 2000 prevede, tra le misure finalizzate a sostenere nello studio i soggetti in esecuzione penale, la possibilità di ricevere benefici economici, sussidi, rimborsi e contributi e premi;
- la circolare DAP n. 0031246.U, che specifica l'utilizzo della piattaforma "Skype for business" per l'effettuazione di videochiamate;
- le parti intendono agevolare la possibilità di accesso agli studi universitari, considerato dalla normativa vigente come importante elemento nel processo di risocializzazione del soggetto privato della libertà personale;
- per il perseguimento del fine sopra indicato è necessaria una collaborazione diretta con l'Amministrazione penitenziaria;

#### CONVENGONO

di rinnovare la collaborazione tra le due istituzioni individuando aree di intervento mirate a:

- favorire lo sviluppo culturale e la formazione universitaria, per sostenere i detenuti negli istituti penitenziari della Campania con l'obiettivo primario del reinserimento;
- favorire la formazione universitaria del personale operante nel territorio di competenza del

Provveditorato della Campania;

## ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## ARTICOLO 2

### *Università*

L'Università si impegna ad agevolare il compimento degli studi universitari dei detenuti ristretti presso gli Istituti Penitenziari della Campania fornendo sostegno didattico e burocratico agli studenti reclusi, e ove possibile, a coloro che sono in misura alternativa:

- a) attivando il personale docente che, volontariamente, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, si impegnerà in attività di orientamento, di consulenza e di didattica rivolte ai detenuti iscritti ai corsi di studio universitari;
- b) individuando responsabili didattici e amministrativi di Ateneo incaricati di tenere i rapporti con le Direzioni degli Istituti e con gli studenti detenuti;
- c) agevolando gli studenti mediante l'esonero, totale o parziale, dal pagamento delle tasse universitarie;
- d) garantendo il regolare svolgimento delle eventuali prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
- e) organizzando le attività didattiche, di tutoraggio e di sostegno allo studio per tutti gli insegnamenti previsti nei piani di studio individuali;
- f) provvedendo alle necessarie forniture di libri e materiali didattici e all'accesso ai prestiti bibliotecari;
- g) assicurando lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea;
- h) utilizzando gli strumenti per l'insegnamento a distanza, ove impiegato dalla struttura didattica coinvolta e consentito dalle misure detentive;
- i) garantendo il completamento della carriera e l'effettiva possibilità di acquisire tutte le competenze necessarie per ottenere il titolo finale;

## ARTICOLO 3

### *Amministrazione Penitenziaria*

L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a:

- 1) fornire gli spazi necessari per lo svolgimento dell'attività didattica negli istituti penitenziari;
- 2) assicurare la continuità del progetto, la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e l'utilizzo degli spazi e disporre in ordine ad eventuali problemi di trasferimento dei detenuti studenti, salvo le esigenze di mantenimento dell'ordine e della sicurezza;
- 3) favorire, ove possibile, l'utilizzo degli strumenti per l'insegnamento a distanza;
- 4) trasmettere tempestivamente, per il tramite delle Direzioni degli istituti penitenziari coinvolti, ai

referenti amministrativi dell'Università per gli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, le richieste degli studenti per la fissazione delle prove d'esame;

- 5) agevolare l'ingresso negli istituti penitenziari dei docenti e/o tecnici dell'Università incaricati di svolgere attività di tutorato o impegnati nelle commissioni d'esame, mediante il previo invio dei soli dati anagrafici degli stessi, ferma restando la necessità di identificazione all'ingresso;
- 6) favorire gli studi universitari, prevedendo in particolare, per i detenuti studenti, l'assegnazione, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo inoltre disponibili appositi locali comuni. Agli studenti sarà consentito tenere nelle proprie camere e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari per lo studio. In tal senso l'Amministrazione Penitenziaria s'impegna a promuovere il completamento del corso di studio intrapreso evitando, salvo gravi, fondati e comprovati motivi, il trasferimento dei detenuti in altri Istituti;
- 7) favorire i detenuti studenti nella preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, consentendo l'accesso ai canali di informazione bibliografica, di elaborazione e calcolo che si rivelino utili ai fini della predisposizione della tesi di laurea;
- 8) rendere possibile – sulla base della circolare DAP n.0366755 del 2/11/2015 (Possibilità di accesso a Internet da parte dei detenuti) – l'accesso agli studenti, in forma controllata e sicura, alle risorse informatiche offerte dall'Università, in particolare alle informazioni sui corsi di studio e sui programmi degli insegnamenti, fruizione di insegnamenti a distanza e delle varie forme di didattica on-line, accesso a risorse bibliografiche utili allo studio e alla realizzazione delle tesi, quando consentito dal regime detentivo;
- 9) comunicare all'Università tutte le informazioni utili al proseguimento degli studi degli studenti iscritti.
- 10) interloquire con l'Università, quale altra istituzione dello Stato, in tutte le situazioni di criticità che possano riguardare persone detenute che frequentano corsi universitari, al fine di assicurare insieme il proficuo sviluppo del piano di studi ed evitare il più possibile trasferimenti o interruzioni del percorso formativo.

#### ARTICOLO 4

##### *Comitato Didattico-Organizzativo*

Al fine di verificare gli obiettivi raggiunti e di individuare eventuali criticità da risolvere, si riunisce, almeno annualmente, un Comitato, incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione, formato dal Rettore o suo delegato, dal Provveditore o suo delegato, dai Direttori degli Istituti penitenziari coinvolti o loro delegati, e dai docenti indicati come referenti dalle strutture didattiche coinvolte. Il Comitato sarà presieduto dal Rettore ovvero da un suo delegato. Alle riunioni parteciperà, con funzioni di Segretario, un funzionario dell'Amministrazione.

## ARTICOLO 5

### *Sedi*

- 1) Le sedi individuate per i soggetti detenuti per lo svolgimento delle attività del Polo Universitario Penitenziario dell'Università Federico II di Napoli attualmente sono:
  - per i soggetti di sesso maschile il Centro Penitenziario "Pasquale Mandato" di Napoli Secondigliano;
  - per i soggetti di sesso femminile la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli.
- 2) È prevista inoltre la possibilità di estensione ad altre sedi.

## ARTICOLO 6

### *Accesso e Permanenza Agli Studi*

- 1) L'accesso agli studi universitari è libero e avviene su richiesta delle persone in esecuzione di pena in possesso dei titoli richiesti per potersi immatricolare in qualunque Università pubblica italiana;
- 2) in relazione agli stranieri privi di permesso di soggiorno, gli Enti Firmatari convengono che la presenza in Italia per l'esecuzione della pena debba considerarsi come presenza legale;
- 3) la Direzione del carcere e l'area pedagogica collaborano con i responsabili dell'Università alla definizione dei programmi che possano favorire la concessione delle misure alternative alla detenzione o del lavoro esterno ex art. 21 O.P. ai fini del progressivo reinserimento sociale dei detenuti che stanno completando il loro percorso di studi; tali programmi dovranno coniugare attività di tirocinio, borse lavoro o altre forme di inserimento lavorativo con l'impegno di studio
- 4) la Direzione del carcere e l'area pedagogica collaborano con i responsabili dell'Università per sostenere l'impegno degli studenti, una volta ottenute le misure alternative o il lavoro esterno ex art. 21 O.P., a portare a termine i cicli di studio che hanno intrapreso;
- 5) la Direzione del carcere e l'area pedagogica collaborano con i responsabili dell'Università per mantenere, a questo fine, attraverso gli assistenti sociali di riferimento dei singoli detenuti ammessi alle misure alternative o al lavoro esterno ex art. 21 O.P., rapporti con i responsabili universitari al fine di scambio di informazioni e di indicazioni che possano essere utili al sostegno dei soggetti;
- 6) lo status di appartenenza al Polo Universitario Penitenziario viene mantenuto, ai fini delle agevolazioni previste, agli studenti detenuti che accedano alle misure alternative e dopo il fine pena, fino alla conclusione regolare (in corso) del corso di studio, con possibilità di estensione, previa autorizzazione del Rettore o del suo Delegato, fino ad un anno fuori corso per i corsi di laurea magistrale e due anni fuori corso per i corsi di laurea triennale e a ciclo unico.
- 7) i cambiamenti di corso avvengono secondo le normali procedure dell'Università di Napoli "Federico II".

## ARTICOLO 7

### *Servizi Offerti Agli Studenti in regime detentivo*

- 1) L'Università Federico II esonera totalmente gli studenti dal pagamento delle tasse universitarie, e in accordo con la Giunta Regionale della Campania, gli stessi sono esentati anche dalla tassa regionale;
- 2) gli Enti Firmatari si impegnano, quando consentito dal regime detentivo e dalle misure di sicurezza degli Istituti:
  - a) sulla base della circolare DAP del 2/11/2015 (Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti) e secondo le modalità della stessa:
    - i) a rendere accessibile il portale online Federica Web Learning, [www.federica.eu](http://www.federica.eu), a beneficio degli studenti afferenti al Polo Universitario Penitenziario
    - ii) ad erogare i servizi informatici fruibili sul sito [www.unina.it](http://www.unina.it) e sul sito [www.polopenitenziario.unina.it](http://www.polopenitenziario.unina.it)
    - iii) a garantire l'accesso alle risorse online del "CAB" (Centro Bibliotecario di Ateneo)
  - b) ad agevolare lo svolgimento degli esami a distanza;
  - c) ad acquistare e/o reperire il materiale informatico, didattico e di cancelleria necessario per la completa fruizione della didattica a distanza e per lo svolgimento degli esami;
  - d) a rendere disponibili gli "altri strumenti didattici necessari" come dispense o altri materiali anche su supporti diversi dal cartaceo (video, CD rom, penne USB);
- 3) l'Università di Napoli garantisce l'accesso alle risorse librerie attraverso: prestito con delega presso le biblioteche dell'Ateneo e acquisto di testi che saranno consegnati dall'Università agli studenti in comodato d'uso gratuito;
- 4) l'Università si impegna a individuare modalità di collaborazione reciproca per l'effettuazione di stage/tirocini di studenti iscritti all'Università e/o percorsi di formazione post-laurea per i propri laureati; tali inserimenti avverranno nel rispetto dei vigenti regolamenti universitari in tema di stage/tirocinio, della normativa vigente e delle esigenze di sicurezza degli istituti secondo le modalità e i criteri contenuti nello schema tipo predisposto dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

## ARTICOLO 8

### *Attività Didattica*

- 1) Gli studenti in regime di detenzione dovranno partecipare alle lezioni che si svolgeranno in Istituto oppure assistere alle lezioni a distanza; per i soggetti beneficiari di misure alternative le attività si svolgeranno presso l'Università;
- 2) le attività didattiche in presenza si articolano in lezioni in gruppo e/o lezioni individuali e/o attività didattiche anche assistite da tutor;
- 3) le ore di insegnamento erogate dai Docenti dell'Università presso il Polo Penitenziario saranno conteggiate nel tetto delle 120 ore di didattica frontale; queste saranno riportate nel registro delle lezioni; così come stabilito dal comma 16 dell'art. 1 della Legge 230/2005 e dal vigente Regolamento di Ateneo;

- a) è prevista la possibilità di attribuire incarichi didattici a titolo retribuito solo per quegli insegnamenti il cui titolare ha un carico didattico pari o superiore a 120 ore;
- b) è prevista la possibilità di conferire incarichi didattici mediante contratto ai sensi dell'art 23 comma 2, della Legge 240/10 e del Regolamento di Ateneo in materia;
- 4) è previsto che, all'interno del bando di Ateneo finalizzato al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, siano riservati dei posti finalizzati al miglioramento della didattica degli studenti detenuti presso l'Istituto Penitenziario agli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso a uno dei seguenti corsi di studio:
- Laurea magistrale oppure laurea magistrale a ciclo unico (dal 4° anno in poi);
  - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
  - Dottorato di ricerca;
- 5) l'attività dei tutor verrà decisa di concerto con il Professore competente e qualunque altro soggetto coinvolto nell'attività di formazione degli studenti. Questi saranno di supporto didattico e di sostegno allo svolgimento dell'iter accademico.
- 6) gli esami di profitto si svolgono o in sede universitaria o presso l'Istituto, sulla base del regime di detenzione dello studente e possono altresì svolgersi in modalità telematica. Le prove possono svolgersi in forma scritta a condizione che risulti presente presso l'Istituto un componente della Commissione esaminatrice o un suo delegato;
- 7) l'offerta didattica dell'Ateneo dei corsi di cui trattasi sarà definita entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente

## ARTICOLO 9

### *Ulteriori Attività di Formazione*

- 1) L'Università si rende disponibile a elaborare progetti di studio e ricerca nell'ambito penitenziario, prevedendo un eventuale coinvolgimento dei detenuti. Gli obiettivi e le modalità di tali attività saranno di volta in volta concordati dai firmatari del presente accordo attraverso accordi specifici;
- 2) L'Università si impegna a favorire la formazione universitaria e post-universitaria del personale dell'amministrazione penitenziaria prevedendo per lo stesso, compatibilmente con la vigente normativa, eventuali condizioni agevolative. Inoltre, specifici accordi potranno essere sottoscritti fra le strutture dell'Università e l'Amministrazione penitenziaria al fine di favorire la formazione continua e ricorrente di tale personale, nonché progetti di miglioramento, innovazione e inclusione di interesse reciproco;
- 3) le parti si impegnano a prevedere momenti di formazione congiunta attraverso azioni formative e di aggiornamento che coinvolgano dirigenti penitenziari, funzionari dell'area educativa, personale di polizia penitenziaria e docenti universitari. Con il concorso delle parti potranno essere attivate borse di studio e di ricerca riferibili alle forme della privazione della libertà e ai diritti delle persone che vi sono sottoposte.

## ARTICOLO 10

### *Ulteriori Eventuali Impegni*

- 1) L'Università consentirà al personale docente universitario di svolgere volontariamente e/o su

progetto finalizzato e previo nulla osta della Scuola/Dipartimento di appartenenza nell'ambito dei compiti istituzionali, attività di docenza, orientamento, consulenza, tutorato e ricerca.

- 2) l'Università valuterà inoltre tutte le possibilità per incentivare la partecipazione e l'impegno dei docenti e dei collaboratori anche attraverso il loro accreditamento presso l'ISSP secondo le direttive di cui al PCD del 10 febbraio 2011, pubblicato sul B. U. del Ministero di Giustizia n.7 del 15/04/2011. Le Direzioni degli Istituti Penitenziari che partecipano al progetto, assicureranno la continuità di gestione dello stesso e, ove richiesto, la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e l'utilizzo degli spazi, e concorreranno all'acquisizione delle attrezzature necessarie disponendo in ordine a eventuali problemi di mobilità dei detenuti, assumendosene i relativi oneri. Spetteranno alle stesse direzioni l'individuazione e l'eventuale selezione del personale di supporto o appartenente ad Associazioni di volontariato, provvedendo inoltre a sostenere le spese per le attrezzature, gli arredi e il materiale didattico nonché le spese generali di funzionamento eventualmente necessarie; con riferimento al materiale didattico l'Amministrazione si adopererà per il reperimento delle risorse sul territorio.
- 3) il Provveditorato interverrà, valutando e approvando il piano annuale delle spese necessarie per le dotazioni richieste dalle Direzioni interessate -relativamente alle sezioni destinate ai Poli Universitari- e concorderà con gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria le linee di azione per il potenziamento del progetto.
- 4) entrambe le amministrazioni, peraltro, valuteranno la possibilità di finanziare il presente progetto - o parte di esso- concorrendo come co-proponenti, eventualmente in collaborazione con altri enti pubblici e/o del privato sociale, a bandi per progetto finalizzati sia a livello nazionale che internazionale.
- 5) le parti si impegnano ad organizzare iniziative specifiche anche in collegamento con i CPIA e gli Istituti di istruzione secondaria superiore presente negli Istituti, con particolare riguardo ai maturandi.

## ARTICOLO 11

### *Durata*

- 1) La Convenzione avrà la durata di tre anni e diverrà operativa a partire dall'anno accademico 2021-2022.

## ARTICOLO 12

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme di Legge e alla normativa universitaria e penitenziaria vigenti.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL PROVVEDITORE  
REGIONALE PER LA CAMPANIA  
Dott. Carmelo Cantone

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" IL RETTORE  
Prof. Matteo Lorito